



RE P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], integrato da motivi aggiunti, proposto da [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro n. 266;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Difesa Stato Maggiore Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, non costituito in giudizio;

nei confronti

nei motivi aggiunti presentati [REDACTED], non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento medico legale emesso in data [REDACTED] dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma (Foglio di proposta a rassegna con annessa Determinazione del Direttore dell'Ospedale Militare) con cui il ricorrente è stato riformato ai sensi della lettera G, comma 1), del [REDACTED] (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i., dell'art. 582 del DPR 90, 15 marzo 2010 e dell'art. 14 della Legge 28/11/2005 n. 246 (G.U. 09/06/14 s.g. 131) in relazione alla diagnosi [REDACTED]

[REDACTED]
e del relativo giudizio di non idoneità;

- della proposta di proscioglimento per riforma, redatta nei confronti del ricorrente [REDACTED] ed allo stesso comunicata in data [REDACTED] dalla ferma contratta;

- della lettera G, comma 1, del D.M. 04/06/2014, nell'interpretazione resa dall'Amministrazione;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il [REDACTED]

- del provvedimento medico legale emesso in data [REDACTED] dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma (Foglio di proposta a rassegna con annessa Determinazione del Direttore dell'Ospedale Militare) con cui il ricorrente è stato RIFORMATO ai sensi della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i., dell'art. 582 del DPR 90, 15 marzo 2010 e dell'art. 14 della Legge 28/11/2005 n. 246 (G.U. 09/06/14 s.g. 131) in relazione alla diagnosi [REDACTED]

[REDACTED] e del relativo giudizio di non idoneità e del giudizio della Commissione medica di II Istanza confermativo di non idoneità;

- della proposta di proscioglimento per riforma, redatta nei confronti del ricorrente

dal 235° Reggimento Addestramento Volontari [REDACTED]” ed allo stesso comunicata in data [REDACTED], dalla ferma contratta ai sensi degli artt. 957 comma 1, lett. f) del D.Lgs. 15.03.2010 nr. 66 e successive modifiche ed integrazioni;

- nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compresa la lettera G comma 1 del D.M. 04/06/2014 nell’interpretazione resa dall’Amministrazione;

- nonché il decreto del Capo del II Reparto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare [REDACTED] di proscioglimento dalla ferma per perdita dell’idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il [REDACTED]

- del provvedimento medico legale emesso in data [REDACTED] dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma (Foglio di proposta a rassegna con annessa Determinazione del Direttore dell’Ospedale Militare) con cui il ricorrente è stato RIFORMATO ai sensi della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i., dell’art. 582 del DPR 90, 15 marzo 2010 e dell’art. 14 della Legge 28/11/2005 n.

246 (G.U. 09/06/14 s.g. 131) in relazione alla diagnosi “[REDACTED]

[REDACTED] e del relativo giudizio di non idoneità e del giudizio della Commissione medica di II Istanza confermativo di non idoneità;

- della proposta di proscioglimento per riforma, redatta nei confronti del ricorrente dal 235° Reggimento Addestramento Volontari “Piceno” ed allo stesso comunicata in data [REDACTED], dalla ferma contratta ai sensi degli artt. 957 comma 1, lett. f) del D.Lgs. 15.03.2010 nr. 66 e successive modifiche ed integrazioni;

- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compresa la lettera G comma 1 del D.M. 04/06/2014 nell’interpretazione resa dall’Amministrazione;

- del Decreto del Capo del II Reparto del Ministero della Difesa – Direzione

██████████
Generale per il Personale Militare ██████████ di
proscioglimento dalla ferma per perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale
richiesta per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata;
nonché:

- della Determinazione prot. ██████████
con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare
– I Reparto – 2^a Divisione ha rigettato la domanda del Primo Caporal Maggiore
VFP4 -OMISSIS- per l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente,
per il ██████████ volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del
decreto legislativo 15.03.2010 nr. 66;

- della Determinazione prot. ██████████ in data ██████████
con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare
mediante il quale si è ritenuta inefficace, ai fini della riammissione in servizio del
Primo Caporal Maggiore VFP4 ██████████, l'Ordinanza nr.
██████████ del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il ██████████:

- della graduatoria di merito datata ██████████, pubblicata in data ██████████,
recante prot. n. ██████████, relativa all'immissione
nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito, per il ██████████ VFP4
reclutati ai sensi del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, con decorrenza giuridica 21
██████████, nella parte in cui non include il ricorrente nell'elenco dei 500 idonei
per l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito dei
VFP4 reclutati con decorrenza giuridica ██████████, nonché del relativo atto di
approvazione della graduatoria;

- del provvedimento medico legale emesso in data ██████████ dal Dipartimento
Militare di Medicina Legale di Roma (Foglio di proposta a rassegna con annessa
Determinazione del Direttore dell'Ospedale Militare) con cui il ricorrente è stato
RIFORMATO ai sensi della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva

Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i., dell'art. 582 del DPR 90, 15 marzo 2010 e dell'art. 14 della Legge 28/11/2005 n. 246 (G.U. 09/06/14 s.g. 131) in relazione alla diagnosi " [REDACTED]

[REDACTED] e del relativo giudizio di non idoneità e del giudizio della Commissione medica di II Istanza confermativo di non idoneità;

- della proposta di proscioglimento per riforma, redatta nei confronti del ricorrente dal 235° Reggimento Addestramento Volontari "Piceno" ed allo stesso comunicata in data [REDACTED] dalla ferma contratta ai sensi degli artt. 957 comma 1, lett. f) del D.Lgs. 15.03.2010 nr. 66 e successive modifiche ed integrazioni;

- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compresa la lettera G comma 1 del D.M. 04/06/2014 nell'interpretazione resa dall'Amministrazione;

- del Decreto del Capo del II Reparto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare M_D GMIL REG2018 0028438 12-01.2018 di proscioglimento dalla ferma per perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata;

nonché

- della Determinazione prot. [REDACTED] con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 2^a Divisione ha rigettato la domanda del Primo Caporal Maggiore VFP4 [REDACTED] per l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente, per il [REDACTED] dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo 15.03.2010 nr. 66;

- della Determinazione prot. [REDACTED] con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare mediante il quale si è ritenuta inefficace, ai fini della riammissione in servizio del Primo Caporal Maggiore VFP4 [REDACTED], l'Ordinanza nr. [REDACTED] del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Difesa Stato Maggiore Esercito;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il [REDACTED] depositato il successivo [REDACTED] ha rappresentato quanto segue.

1.1 Il ricorrente, graduato dell'Esercito Italiano, avendo accusato dei malesseri, si sottoponeva in data [REDACTED] a degli esami emocromocitometrici in relazione ai quali si riteneva opportuno eseguire degli approfondimenti che in data [REDACTED] [REDACTED] evidenziavano [REDACTED]

1.2 In relazione a dette evidenze cliniche il ricorrente, nel frattempo posto in licenza di convalescenza, veniva sottoposto a cicli di chemioterapia e radioterapia, all'esito dei quali si rilevava una regressione totale della malattia.

1.3 Tuttavia, in data [REDACTED] con Determinazione del Direttore dell'Ospedale Militare del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, il ricorrente veniva riformato ai sensi della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 in relazione alla diagnosi [REDACTED]

1.4 Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, pertanto, impugnava, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, il suddetto provvedimento medico legale datato [REDACTED] il relativo giudizio di non idoneità, la proposta

di proscioglimento per riforma dalla ferma, nonché ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente ivi compresa la lettera G comma 1 del D.M. 04/06/2014 nell'interpretazione resa dall'Amministrazione.

Questi i motivi di censura dedotti:

I. Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto stante l'assenza della riscontrata patologia, difetto ed insufficienza di istruttoria ed errore nel metodo di accertamento.

Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza, genericità, illogicità, erroneità, contraddittorietà ed incongruità della motivazione.

Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o erronea interpretazione della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.), dell'art. 582 del DPR 90, 15 marzo 2010 e dell'art. 14 della Legge 28/11/2005 n. 246 (G.U. 09/06/14 s.g. 131).

Illegittimità della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.) nell'interpretazione resa dall'amministrazione per violazione dell'art. 97 Cost e dei connessi principi di ragionevolezza, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione e delle scelte amministrative, inattendibilità del giudizio ed errore sui presupposti.

Illegittimità per violazione dell'art. 97 della Costituzione Italiana (buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa).

Il ricorrente sarebbe stato illegittimamente escluso ai sensi della lettera G comma 1) del D.M. 04.06.2014, in virtù della quale sono causa di non idoneità "i tumori maligni". Il ricorrente, infatti, non sarebbe più affetto dalla patologia tumorale e sarebbe, dunque, perfettamente idoneo al servizio.

In altri termini, il provvedimento impugnato sarebbe fondato sull'erroneo presupposto dell'attuale persistenza della malattia.

II. Eccesso di potere per incoerenza, incongruità, ingiustizia manifesta, travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto, errore sul

presupposto.

Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del D.P.R. 243/2006.

Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 215/2001.

Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 955 del D.Lgs. 10 marzo 2010 n. 66. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o omessa applicazione della nota dell'8 ottobre 2009 del Ministero della Difesa – Comando Logistico dell'Esercito – Dipartimento di Sanità, errore sui presupposti, incongruità, irragionevolezza, difetto e/o apoditticità della motivazione.

L'Amministrazione non avrebbe potuto giudicare “non idoneo” il ricorrente, né riformarlo, non essendosi ancora concluso il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, né il procedimento avviato dal ricorrente con l'istanza tendente ad ottenere i benefici per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 243/2006, dovendo invece consentirgli di permanere in servizio fino alla definizione del procedimento tendente ad acclarare la dipendenza dalle particolari condizioni ambientali ed operative, e quindi del particolare servizio svolto, della patologia che l'aveva colpito.

2. Con ordinanza collegiale n. [REDACTED] la Sezione disponeva verifica volta ad accertare la sussistenza, o meno, della patologia in questione e, in particolare, se vi sia stata la remissione completa, o meno, della malattia e, dunque, se l'interessato si possa ritenere idoneo, o meno, al servizio militare, secondo la normativa tecnica di riferimento.

Ordinava, inoltre, all'amministrazione di depositare una relazione circa lo stato del procedimento avviato per il proscioglimento del ricorrente e di quello per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia in questione.

2.1 L'amministrazione ottemperava all'ordine istruttorio nelle date del [REDACTED]

[REDACTED], depositando la relazione redatta in data [REDACTED]

dal Comandante del [REDACTED] Reggimento Addestramento Volontari "Piceno" dalla quale si rilevava la pendenza del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità a suo tempo diagnosticata al ricorrente e che l'ultimo adempimento effettuato era quello dell'inoltro in data 20 [REDACTED] alla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva della documentazione, comprensiva del Verbale N. [REDACTED] redatto in [REDACTED] dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, recante l'iscrizione tabellare della menomazione complessiva dell'integrità fisica.

Relativamente alla richiesta di una relazione illustrativa circa lo stato del procedimento di proscioglimento avviato nei confronti del ricorrente, l'Amministrazione rappresentava che esso non si era ancora concluso.

2.2 Il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale di Sanità dava esito all'incombente istruttorio in data [REDACTED] indicando che l'esame obiettivo delle regione latero-cervicale, sovraclaveare e [REDACTED] era risultato negativo e che era stata acquisita ed esaminata specifica documentazione clinica e che dunque *“sulla base di quanto riscontrato, la Commissione Medica ritiene che il Sig. [REDACTED] presenti, in atto, remissione completa, dopo trattamento chemio-radioterapico, di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]”*

Pur tuttavia la Commissione Medica, in relazione allo specifico quesito inerente l'idoneità al servizio militare del ricorrente, riteneva che una condizione di remissione completa di una malattia neoplastica con carattere di malignità ed invasività, quale quella diagnosticata al ricorrente, non poteva essere considerata alla stregua se non dopo un congruo periodo di protrazione dello stato di completa assenza di malattia che, secondo i dati desumibili dalla letteratura scientifica non può essere inferiore a cinque anni. Alla luce di tale considerazione la Commissione, valutando la possibilità di una recidiva della neoplasia, riteneva che il ricorrente non potesse essere considerato guarito e conseguentemente condivisibile il

provvedimento medico-legale di permanente non idoneità al servizio militare adottato nei suoi confronti.

3. In vista dell'udienza camerale del [REDACTED] le parti depositavano memorie con le quali ribadivano le proprie posizioni.

4. Con ordinanza cautelare n. [REDACTED] la Sezione respingeva l'istanza cautelare.

5. Con ordinanza cautelare [REDACTED] Consiglio di Stato, Sez. IV, in riforma dell'ordinanza [REDACTED] della Sez. I bis del T.A.R. del Lazio, accoglieva l'istanza cautelare di sospensiva degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ordinando il temporaneo impiego in servizio del ricorrente, auspicando una sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

6. In data [REDACTED] il ricorrente depositava atto di motivi aggiunti per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del [REDACTED], comunicatogli in data [REDACTED] di proscioglimento dalla ferma per perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata.

Questi i motivi di censura dedotti:

I. Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto stante l'assenza della riscontrata patologia, difetto ed insufficienza di istruttoria ed errore nel metodo di accertamento.

Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza, genericità, illogicità, erroneità, contraddittorietà ed incongruità della motivazione.

Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o erronea interpretazione della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.), dell'art. 582 del DPR 90, 15 marzo 2010 e dell'art. 14 della Legge 28/11/2005 n. 246 (G.U. 09/06/14 s.g. 131).

Illegittimità della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.) nell'interpretazione resa dall'amministrazione per violazione dell'art. 97 Cost e dei connessi principi di ragionevolezza, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione e delle scelte amministrative, inattendibilità del giudizio ed errore sui presupposti.

Illegittimità per violazione dell'art. 97 della Costituzione Italiana (buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa). Illegittimità derivata.

II. Eccesso di potere per incoerenza, incongruità, ingiustizia manifesta, travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto.

Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del D.P.R. 243/2006.

Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 215/2001.

Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 955 del D.Lgs. 10 marzo 2010 n. 66. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o omessa applicazione della nota dell'8 ottobre 2009 del Ministero della Difesa – Comando Logistico dell'Esercito – Dipartimento di Sanità, errore sui presupposti, incongruità, irragionevolezza, difetto e/o apoditticità della motivazione.

L'atto di proscioglimento dalla ferma per perdita dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento quale volontario in ferma prefissata disposto con il decreto del [REDACTED] nei confronti del ricorrente risentirebbe dei medesimi vizi affliggenti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e sarebbe viziato da illegittimità derivata.

7. In data [REDACTED] il ricorrente depositava secondo atto di motivi aggiunti per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione prot.

[REDACTED] con la quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 2^a Divisione aveva rigettato la domanda del ricorrente per l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente, per il [REDACTED] dei volontari in ferma prefissata

quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo 15.03.2010 n. 66; della Determinazione prot. [REDACTED] del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare mediante la quale si era ritenuta inefficace, ai fini della riammissione in servizio del ricorrente, l'ordinanza n. [REDACTED] Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. IV.

7.1 Questi i motivi di diritto:

I. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste.

Eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento ed imparzialità, efficienza e ragionevolezza cui, a mente dell'art. 97 Cost., l'Amministrazione deve improntare la propria azione.

Illegittimità per violazione del giudicato cautelare formatosi con l'Ordinanza nr. 709/2018 in data 15.02.2018 del Consiglio di Stato, Sezione Quarta.

Sarebbe erroneo ed illogico l'assunto dell'Amministrazione per il quale la suddetta ordinanza del Consiglio di Stato non produrrebbe effetti sul provvedimento datato [REDACTED] di proscioglimento dalla ferma. Difatti, gli atti la cui efficacia è stata sospesa dal Consiglio di Stato sarebbero prodromici all'emissione del provvedimento di proscioglimento dalla ferma, non avente valenza autonoma.

II. Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto stante l'assenza della riscontrata patologia, difetto ed insufficienza di istruttoria ed errore nel metodo di accertamento.

Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza, genericità, illogicità, erroneità, contraddittorietà ed incongruità della motivazione.

*Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o erronea interpretazione della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.), dell'art. 582 del DPR 90, 15 marzo 2010 e dell'art. 14 della Legge 28/11/2005 n. 246 (G.U. 09/06/14 s.g. 131).
Illegittimità della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle*

imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.) nell'interpretazione resa dall'amministrazione per violazione dell'art. 97 Cost e dei connessi principi di ragionevolezza, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione e delle scelte amministrative, inattendibilità del giudizio ed errore sui presupposti.

Illegittimità per violazione dell'art. 97 della Costituzione Italiana (buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa). Illegittimità derivata.

III. *Eccesso di potere per incoerenza, incongruità, ingiustizia manifesta, travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto.*

Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del D.P.R. 243/2006.

Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 215/2001.

Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 955 del D.Lgs. 10 marzo 2010 n. 66. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o omessa applicazione della nota dell'8 ottobre 2009 del Ministero della Difesa – Comando Logistico dell'Esercito – Dipartimento di Sanità, errore sui presupposti, incongruità, irragionevolezza, difetto e/o apoditticità della motivazione.

Gli atti gravati risentirebbero dei medesimi vizi affliggenti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e sarebbero viziati anche da illegittimità derivata.

8. In data [REDACTED] il Ministero della Difesa depositava memoria, con la quale eccepiva preliminarmente l'irricevibilità dei motivi aggiunti quanto meno in relazione al giudizio di non idoneità pronunciato in 2^a istanza sottoscritto dal ricorrente per presa visione in data [REDACTED] ed impugnato solo in data 22 [REDACTED] (data di notifica dei motivi aggiunti).

Rappresentava, inoltre, che con decreto n. [REDACTED] la Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, conformemente al parere n. [REDACTED] competente comitato di verifica per le cause di servizio, riconosceva l'infermità sofferta dal ricorrente non dipendente da causa di servizio. Tale decreto veniva impugnato con altro ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio.

9. In data [REDACTED] il ricorrente depositava memoria di replica volta a confutare le tesi avversarie.

10. Con ordinanza cautelare n. [REDACTED] la Sezione – dopo aver respinto l’eccezione di tardività sollevata dall’Amministrazione – accoglieva l’istanza cautelare, ritenendo preponderante l’interesse del ricorrente alla permanenza in servizio disponendo un suo temporaneo impiego in mansioni compatibili con le esigenze di doverosa precauzione imposte da tale situazione.

11. In data [REDACTED] il ricorrente proponeva terzo atto di motivi aggiunti per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della graduatoria di merito datata [REDACTED], pubblicata in data [REDACTED], relativa all’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, per il [REDACTED] dei VFP4 reclutati ai sensi del D. Lgs. 15.03.2010 n. 66, con decorrenza giuridica [REDACTED], nella parte in cui non include il ricorrente nell’elenco dei 500 idonei a causa del pregresso giudizio di non idoneità espresso nei suoi confronti, nonché del relativo atto di approvazione della graduatoria.

Questi i motivi di censura dedotti:

I. Eccesso di potere per errore e/o carenza nei presupposti, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto stante l’assenza della riscontrata patologia, difetto ed insufficienza di istruttoria ed errore nel metodo di accertamento.

Eccesso di potere per carenza e/o insufficienza, genericità, illogicità, erroneità, contraddittorietà ed incongruità della motivazione.

*Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o erronea interpretazione della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.), dell’art. 582 del DPR 90, 15 marzo 2010 e dell’art. 14 della Legge 28/11/2005 n. 246 (G.U. 09/06/14 s.g. 131).
Illegittimità della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.) nell’interpretazione*

resa dall'amministrazione per violazione dell'art. 97 Cost e dei connessi principi di ragionevolezza, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione e delle scelte amministrative, inattendibilità del giudizio ed errore sui presupposti.

Illegittimità per violazione dell'art. 97 della Costituzione Italiana (buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa). Illegittimità derivata.

II. *Eccesso di potere per incoerenza, incongruità, ingiustizia manifesta, travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto.*

Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del D.P.R. 243/2006.

Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 215/2001.

Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 955 del D.Lgs. 10 marzo 2010 n. 66. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o omessa applicazione della nota dell'8 ottobre 2009 del Ministero della Difesa – Comando Logistico dell'Esercito – Dipartimento di Sanità, errore sui presupposti, incongruità, irragionevolezza, difetto e/o apoditticità della motivazione.

III. *Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste.*

Eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento ed imparzialità, efficienza e ragionevolezza cui, a mente dell'art. 97 Cost., l'Amministrazione deve improntare la propria azione.

Illegittimità per violazione del giudicato cautelare formatosi con l'Ordinanza nr. [REDACTED] del Consiglio di Stato, Sezione Quarta.

L'atto impugnato in questa sede sarebbe viziato da illegittimità derivata risultando illegittimo, illogico ed irragionevole l'atto presupposto, ossia l'atto con il quale il ricorrente è stato giudicato "non idoneo" e quindi prosciolto dalla ferma per perdita dell'idoneità fisio – psico – attitudinale.

12. Con ordinanza cautelare n. [REDACTED] la Sezione accoglieva l'istanza cautelare e disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati utilmente collocatisi in graduatoria.

Il ricorrente provvedeva ad integrare il contraddittorio con pubblicazione del ricorso sul sito web dell'Amministrazione, adempimento del quale dava prova con i depositi del [REDACTED]

13. In data 2 [REDACTED] il Ministero della Difesa depositava note di udienza tese a confutare le tesi del ricorrente.

Sarebbe inapplicabile al caso in esame e, conseguentemente, ai volontari di truppa in ferma prefissata, la medesima disciplina applicabile ai volontari in servizio permanente (la possibilità di impiego del personale in mansioni compatibili con il profilo sanitario determinatosi a seguito dell'insorgere di determinate infermità o patologie), stante la diversità del rapporto che lega le due categorie di personale all'Amministrazione.

L'art. 955 C.O.M. sarebbe inapplicabile al caso di specie, essendo stata l'infermità sofferta dal ricorrente riconosciuta non dipendente da causa di servizio e non essendo stato l'interessato giudicato idoneo al servizio militare.

14. Alla pubblica udienza del [REDACTED] la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, entro i termini di seguito precisati.

1.1 Il ricorrente, con il primo motivo di doglianza, lamenta l'eccesso di potere in cui è incorsa l'Amministrazione, fondando l'impugnato provvedimento di non idoneità, così come gli atti scaturenti dallo stesso, sull'erroneo presupposto dell'attuale persistenza della patologia tumorale, invece non più sussistente.

1.2 Giova premettere che negli atti impugnati il ricorrente è stato giudicato "non idoneo" e, pertanto, è stato riformato ai sensi della lettera G comma 1) del D.M. 04/06/2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.), dell'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 e dell'art. 14 della Legge 28/11/2005 n. 246 (G.U. 09/06/14 s.g. 131), in relazione alla diagnosi medica [REDACTED]

La lettera G, comma 1), del D.M. 04.06.2014 (Direttiva Tecnica delle imperfezioni che costituiscono causa di non idoneità al s.m.i.), invocato negli atti impugnati, prevede che sono causa di non idoneità “*i tumori maligni*”.

Anche l’art. 582, lettera g), punto n. 1, del D.P.R. 15.03.2010 n. 90, citato nell’atto impugnato, stabilisce che: [REDACTED]

1.3 Come affermato dalla giurisprudenza in materia (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I ter, 12 gennaio 2017, n. 489), “benché la patologia insorta sia stata trattata con adeguate terapie (...), all’esito delle quali la malattia è in fase di remissione completa e in follow-up clinico, tuttavia tale condizione non può essere equiparata alla guarigione dalla patologia neoplastica, predicabile esclusivamente a fronte di una remissione clinica completa che si protragga per un periodo non inferiore a cinque anni.

Tale assunto non contrasta con gli accertamenti richiamati dal ricorrente, che hanno rappresentato lo stato di remissione attuale della patologia tumorale, postulando, tuttavia, che la guarigione completa possa essere affermata, in considerazione della tipologia della malattia, solo dopo il decorso di un lasso di tempo che consenta di ritenere superato il rischio di ricadute (...).”

Nel caso di specie, l’attualità della situazione di follow up clinico, emersa in sede di verifica, non permette, allo stato, di comprovare la completa guarigione del ricorrente, in quanto si tratta di patologia che potrebbe riattivarsi.

1.4 Tuttavia, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non intende discostarsi (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I bis, n. 432/2009; 3 giugno 2008, n. 5380), l’accertamento di malattia in corso, pure astrattamente inquadrabile tra le cause di non idoneità, in assenza di una parallela concessione di periodo di temporanea inabilità al fine di verificare la successiva completa guarigione dalla stessa, non può legittimamente assurgere ad idoneo presupposto di fatto dell’emanando giudizio sanitario di permanente non idoneità al s. m. i., che, all’evidenza, presuppone, invece, l’irreversibilità della imperfezione e/o infermità.

1.5 La giurisprudenza ha altresì chiarito che la condizione di follow-up non si identifica con lo stato patologico tumorale, trattandosi di controlli periodici cui devono essere sottoposti tutti i pazienti che abbiano sofferto di tale patologia (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I quater, 26 aprile 2019, n. 5276).

La necessità di un congruo periodo di sorveglianza, cui dovrà sottoporsi il ricorrente in funzione esclusivamente preventiva onde scongiurare eventuali recidive, non esclude che il medesimo sia in possesso dei previsti requisiti di idoneità fisica, per essere ormai eradicata la neoplasia che lo aveva colpito. Del resto la “remissione completa” non si identifica con la condizione di “malattia quiescente”, né tale ultima definizione è appropriata a definire lo stato attuale del paziente, in quanto non è al momento possibile dimostrare in alcun modo la persistenza di malattia (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I quater, 13 giugno 2018, n. 6623).

1.6 Il giudizio che le commissioni mediche militari sono chiamate ad esprimere sull’arruolamento o sulla permanenza in servizio è espressione di una particolare discrezionalità tecnica che attiene al merito della azione amministrativa, in modo che i provvedimenti che ne costituiscono espressione sono sindacabili dal giudice amministrativo per quanto attiene alla sussistenza dei presupposti posti alla base della valutazione, la logicità della valutazione stessa e la congruenza delle conclusioni tratte dalla amministrazione (così, Cons. Stato, IV, 30 dicembre 2003, n. 9155).

Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il giudizio medico legale si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvi i casi di manifesta irragionevolezza o palese travisamento dei fatti (Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 2010, n. 7732; Sez. VI, 10 luglio 2001, n. 3822).

Nel caso di specie, il giudizio espresso dalla Commissione nei confronti del

ricorrente presenta elementi tali da poter configurare la sussistenza delle riferite figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere. Difatti, come chiarito dalla giurisprudenza su richiamata, il giudizio sanitario di permanente non idoneità al s.m.i. presuppone l'irreversibilità della imperfezione e/o infermità, nella specie non accertata.

1.7 Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbito ogni ulteriore profilo di censura, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati, nei limiti d'interesse dell'odierno ricorrente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

2. Con riguardo ai motivi aggiunti, infondata è l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Ministero della Difesa in relazione al giudizio di non idoneità pronunciato in 2^a istanza nei confronti del ricorrente, sottoscritto dall'interessato per presa visione in data [REDACTED]

2.1 La Commissione Medica di prima istanza, in data [REDACTED] ha espresso giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente; quest'ultimo ha impugnato tale giudizio con ricorso gerarchico alla Commissione Medica di seconda istanza.

Tuttavia, prima che la Commissione di seconda istanza in data [REDACTED] si pronunciasse sul predetto ricorso gerarchico, il ricorrente, mediante ricorso giurisdizionale notificato in data [REDACTED], ha impugnato giudizialmente il provvedimento di non idoneità espresso nei suoi confronti, rendendo improcedibile il ricorso gerarchico già proposto.

Difatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la successiva proposizione del ricorso giurisdizionale, in quanto prevalente su quello gerarchico, deve essere necessariamente intesa come rinuncia implicita a quest'ultimo, che per l'effetto diventa improcedibile (Cons. Stato, Sez. II, 12 febbraio 1996, n. 88), atteso che il secondo gravame priva l'Amministrazione della potestà di decidere, che resta riservata in via esclusiva al giudice (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 16 novembre 1991, n. 1964; T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, 5 giugno 2006, n. 2161).

Pertanto il ricorrente, impugnando il provvedimento di non idoneità nella presente

sede giudiziale, ha implicitamente rinunciato alla definizione del giudizio amministrativo, rendendo di fatto *inutiliter dato* il provvedimento reiettivo emanato dalla Commissione medica di seconda istanza.

Difatti, qualora avverso il medesimo atto sia stato proposto prima ricorso gerarchico e successivamente ricorso giurisdizionale, un'eventuale decisione di rigetto del ricorso gerarchico è considerata irrilevante, con la conseguenza che il ricorrente non è tenuto ad impugnarla autonomamente (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 novembre 1989, n. 16).

3. L'accoglimento del ricorso introduttivo, con il conseguente annullamento degli atti con esso impugnati, comporta altresì l'annullamento dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti, in quanto inficiati dal venir meno dei relativi presupposti.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti dell'interesse dell'odierno ricorrente.

Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente e forfetariamente in euro 2.000,00 (=duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [redacted] con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.